



Piazza Marconi, 1 – C.A.P. 10048  
C.F. – P. I. 01504430016

## COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

Tel.(011) 9620411  
Fax (011) 9620430

### PROVVEDIMENTO N. 2 DEL 03/02/2026

Oggetto: MISURE A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “CARNEVALE DEGLI STRAMBICOLI” DEL 08 FEBBRAIO 2026 (ART. 50 COMMA 7-BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”).

#### LA SINDACA

**Premesso** che nel giorno di domenica 08 febbraio 2026 si svolgeranno, in Vinovo, i festeggiamenti per il Carnevale consistenti nella sfilata per le vie del centro degli “Strambicoli” (veicoli non a motore) e di personaggi in maschera;

**Rilevata** la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo, in particolare l’abbandono al suolo ed il lancio di bottigliette di vetro o lattine ai danni dei residenti e dei partecipanti all’evento, in particolare a tutela delle cd. “fasce deboli”;

**Rilevato** in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l’incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

**Considerato**, altresì, che l’attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata;

**Considerato** che è compito dell’Amministrazione comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

**Considerato** altresì che l’articolo 50, comma 7-bis del Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” consente al Sindaco di adottare ordinanze, non contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione alla necessità di evitare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica;

**Preso atto** della proposta del Comandante della Polizia locale che ha messo in evidenza come numerosi tra i partecipanti saranno soggetti appartenenti alle fasce deboli e, pertanto, assoggettati a particolare tutela;

**Vista** la legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Per i motivi in premessa

#### ORDINA

1. il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni (già prescritto dalla normativa vigente);
2. il divieto assoluto di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica in data 08/02/2026 negli orari di svolgimento della manifestazione e comunque dalle ore 11:00 alle ore 19:30;
3. il divieto assoluto di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie di vetro o in contenitori di alluminio nell’area interessata alla sfilata dei carri allegorici nonché nelle aree adibite a montaggio/smontaggio degli stessi, nel giorno ed orario di cui al punto 2;
4. il divieto di cui al punto 2. non opera nel caso la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle

attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l’occupazione del suolo pubblico.

Il divieto di cui ai punti precedenti è imposto all’interno di tutta l’area interessata al transito ed al montaggio/smontaggio dei carri allegorici nonché nelle aree limitrofe (in quanto possibilmente interessate da evacuazione in caso di emergenza), e segnatamente: Piazza Rey, Piazza 2 Giugno, Via Roma, Via Marconi, Via Primo Mazzolari; Via Cottolengo, Via Don Minzoni, Via San Desiderio, Via Carignano (tratto compreso tra via Primo Mazzolari e la SP143), Via F.lli Cervi, Via Vadone, Via San Bartolomeo, Piazza Marconi, Piazza Falcone e Borsellino, Via De Amicis e Via Garibaldi.

#### AVVERTE

che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell’articolo 7-bis, commi 1 e 1-bis, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e la possibilità di pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00.

La vigilanza sull’ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle altre Forze di Polizia.

#### DISPONE INFINE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vinovo ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 18 giugno 2009, n. 69:

<http://www.comune.vinovo.it/>

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. e D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre n. 1199).

Per quanto previsto dagli articoli 21-quinquies e 21-nones della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è possibile presentare istanza di autotutela direttamente alla Sindaca, autorità firmataria del provvedimento.

Per le trasgressioni trova applicazione l’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio e trasmessa a:

- Prefettura di Torino [protocollo.prefetto@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefetto@pec.interno.it)
- Questura di Torino [dipps184.00F0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps184.00F0@pecps.poliziadistato.it)
- Comando del Corpo di Polizia Municipale di Vinovo [polizia.municipale@comune.rinoro.to.it](mailto:polizia.municipale@comune.rinoro.to.it)
- Comando Stazione Carabinieri di Vinovo [tto33220@pec.carabinieri.it](mailto:tto33220@pec.carabinieri.it)
- ASCOM di Vinovo [\(per l’informativa agli associati\)](mailto:ascom.vinovo@pec.it)
- ASCOM [\(per l’informativa agli associati\)](mailto:ascom.moncalieri@pec.unaservizi.it)
- ~~MAESTRO~~, Responsabile della Sicurezza della manifestazione [\(per l’adozione delle prescrizioni di competenza\)](mailto:ufficiotecnico@pec.tutorconsulting.it)
- ~~ANTONIO MELI~~, Presidente dell’Associazione “Pro-Loco” di Vinovo [prolocovinoro@pec.it](mailto:prolocovinoro@pec.it)

Vinovo, li 03/02/2026

LA SINDACA  
Dr.ssa Maria Grazia MIDOLLINI\*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa